

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7551 Anno 2020

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 04/12/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
nato a l

avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato l del foro di MILANO in difesa di PARTE CIVILE
) che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato del foro di ROMA in difesa di
in sostituzione dell'avvocato) del foro di MILANO, come da nomina a
sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che insiste per
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 28 Marzo 2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, rideterminava la pena nei confronti di C. . . . , in relazione al reato di omicidio colposo ascritto, nella misura di mesi otto di reclusione.

2. ~~A~~ . . . , medico cardiologo emodinamista presso nosocomio milanese, aveva proceduto ad intervento di angioplastica coronarica su due vasi al paziente . . . senza avere tentato preventivamente una terapia farmacologica con farmaci coronaroattivi, in presenza di patologia coronarica che interessava tre vasi, senza una corretta valutazione del rapporto rischi/benefici della opzione terapeutica, in assenza di ischemia e in presenza di una situazione anatomica non favorevole in considerazione del piccolo calibro della localizzazione della placca, di natura calcifica, su una diramazione dei vasi, da cui era derivata la dissezione del vaso con incontenibile emorragia, seguita da emopericardio e necessità di tamponamento cardiaco di tale rilevante clinica che i successivi interventi medico chirurgici, pure correttamente eseguiti, non erano stati idonei a impedire il decesso del paziente, sopravvenuto a distanza temporale per shock settico.

3. La Corte di Appello escludeva la necessità, segnalata nei motivi di impugnazione, di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante l'espletamento di perizia, in ragione della completezza del compendio narrativo, documentale e tecnico acquisito nel corso del giudizio e del quale forniva contezza ed evidenziava la correlazione tra il trattamento di angioplastica coronarica cui era stato sottoposto il paziente ~~rispetto~~ ^{rispetto} all'evento dannoso dal quale era derivata la morte del paziente, escludendo, alla stregua delle considerazioni tecniche dei consulenti del pubblico ministero, che i successivi trattamenti cui era stato sottoposto lo . . . integrassero causa sopravvenuta ^{causa} sola sufficiente a determinare l'esito letale.

4. Riconosceva poi, in relazione ai profili di doglianza introdotti nei motivi di impugnazione, la ricorrenza dei profili di colpa nella somministrazione della terapia medica in assenza dell'inserimento di terapia farmacologica con farmaci coronaroattivi, seguita da una rivalutazione a distanza della condizione del paziente. Anche nella individuazione e nella esecuzione del trattamento medico diagnostico venivano evidenziati profili di colpa in capo al sanitario laddove, pure non ricorrendo segni di stenosi evidente sull'arteria interventricolare, il . . . aveva insistito nei tentativi di

inserimento dello *stent* mediante ripetizione della procedura di angioplastica, determinando la sollecitazione, l'usura e infine lacerazione dell'arteria coronarica, pur non mancando alternative opzioni terapeutiche e, a quel punto, chirurgiche mediante consulto e condivisione con i relativi ambiti di specializzazione, fino alla definitiva dissezione a seguito di ulteriore tentativo di intervento mediante Rotablator da cui conseguiva la massiva rottura a pieno canale della parete vascolare con fuoriuscita torrenziale di sangue. Rappresentava che la rottura del vaso, a fronte dei ripetuti e invasivi trattamenti operati dal sanitario per dilatare il vaso e inserire lo *stent*, era in concreto prevedibile e che il trattamento così insistentemente ripetuto non risultava dettato dalla necessità, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente e delle alternative opzioni terapeutiche e chirurgiche in essere e che comunque, intervenuta la dissezione, sarebbe stato possibile praticare una soluzione tampone che consentisse di dare spazio all'opzione chirurgica.

Quanto alle statuizioni civili escludeva che potesse procedersi alla loro revoca o alla modifica in ragione della particolare gravità del caso.

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ^{VANORE} articolando tre motivi di ricorso. Con una prima articolazione, deduce mancanza di motivazione in relazione alla istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alle sollecitazioni offerte dagli interventi nel dibattimento dei consulenti tecnici di parte in relazione alla correttezza e al rispetto delle raccomandazioni delle più recenti linee guida della condotta e delle scelte dell'imputato. Evidenziava ancora che non solo i tentativi di inserimento dello *stent* nel vaso caratterizzato da calcificazione era ^{va} coerente con le metodiche codificate e svolti in maniera corretta, ma addirittura urgenti e indifferibili per evitare che, ad un certo momento del trattamento si verificasse l'occlusione del vaso così da determinare conseguenze circolatorie irreversibili.

5.1 Con una seconda articolazione, deduce mancanza di motivazione in punto di doglianza relativa alle statuizioni civili, laddove era stato raggiunto con i prossimi congiunti della persona offesa un accordo transattivo che aveva portato alla liquidazione integrale del danno già nel corso delle indagini preliminari mentre in relazione alla domanda risarcitoria del fratello della vittima era stata formulata un'offerta reale coerente con i criteri di liquidazione suggeriti dalle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, comunque superiore al limite tabellare e ciò obbligava il giudice distrettuale a giustificare le ragioni della mancata revoca delle statuizioni civili.

5.2 Parimenti l'intervenuto integrale risarcimento del danno era posto alla base della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. atteso che il giudice di appello aveva escluso la integralità del risarcimento e non aveva valorizzato il dato delle somme comunque versate a tutte le persone offese, sotto il profilo della integralità e satisfattività.

5.3 Sulla questione del risarcimento del danno veniva altresì incentrata una nuova doglianza, con memoria difensiva depositata in data 25.10.2019, con la quale si ribadiva la satisfattività delle somme erogate alle persone offese e, in particolare, al fratello della vittima, ^{la} quale non aveva offerto alcuna allegazione a sostegno della propria pretesa, se non il profilo parentale e rimarcando il difetto di valutazione del giudice penale che pure avrebbe potuto escludere o comunque limitare i profili risarcitori a quelli già liquidati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso va rigettato, atteso che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine della esecuzione di una perizia medico legale presuppone una preliminare valutazione di incompletezza e parzialità del contenuto degli atti e dei documenti assunti o acquisiti dal primo giudice, valutazione che risulta essere stata del tutto esclusa dal giudice di appello allorché ha respinto le contestazioni, già svolte nei motivi di appello dalla difesa dell'imputato, in ordine ad una asserita incompletezza e su un complessivo malgoverno delle risultanze istruttorie, mentre al contempo ha replicato ai singoli temi introdotti dalla parte appellante sulla scorta dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, richiamando ampi stralci delle consulenze acquisite e dei chiarimenti resi dai consulenti tecnici in sede di istruttoria dibattimentale, assumendo al contempo la chiarezza, la univocità e la sufficienza degli elementi acquisiti, ai fini della formulazione del costrutto argomentativo su cui si fonda la decisione di appello oggi impugnata.

Invero il giudice di appello, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, ~~non~~ deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la

sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; Sez. 4, Sentenza n. 1184 del 03/10/2018, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114; Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).

2. In relazione poi ai vari passaggi del primo motivo di ricorso riservati ad evidenziare, alla stregua delle valutazioni operate dai consulenti tecnici di parte, la correttezza della scelta diagnostica del medico emodinamista nel perseguire un intervento di angioplastica coronarica per la rivascolarizzazione coronarica completa del paziente, la Corte di appello ha segnalato la persistenza di criticità nella condotta terapeutica del sanitario sotto molteplici profili, soprattutto rappresentando la ostinazione del medico nel proseguire, invece di interrompere, una procedura terapeutica a causa *delle difficoltà obiettive incontrate durante i reiterati tentativi di posizionamento dello stent sempre sull'asse interventricolare anteriore...contro ogni logica e prudenza come dovrebbe essere suggerito dalle constatazioni anatomiche circa la tipologia delle lesioni* (sentenza impugnata pg.12 con richiamo a valutazione del consulente di parte civile).

2.1 Sotto questo profilo i motivi di ricorso sono in fatto e propugnano una alternativa visione e soluzione delle esigenze diagnostiche e terapeutiche del paziente senza confrontarsi con gli argomenti addotti dal giudice distrettuale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del medico.

La parte ricorrente riporta invero passi dei verbali di udienza e delle dichiarazioni dei consulenti tecnici di parte ma di fatto non si confronta con le due specifiche affermazioni di responsabilità per imprudenza formulate in sentenza nei confronti del e cioè di avere proceduto a trattamenti sempre più stressanti e invasivi per i vasi coronarici del paziente senza che, allo stato, vi fosse una necessità specifica per la salute del paziente, il quale era stato sottoposto ad una coronografia meramente diagnostica e il rinvenimento di importanti calcificazioni parietali nella coronaria interventricolare anteriore non giustificavano, nell'immediato, un trattamento di angioplastica volto a prevenire il rischio ischemico e soprattutto a portarlo avanti, una volta che il posizionamento di *stent* risultava rischioso, invasivo e difficilmente praticabile in presenza di tortuosità ed ostacoli rappresentanti da placche e calcificazioni.

2.2 Parimenti generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata appare il ricorso in relazione al secondo grave profilo di colpa ascritto al sanitario, concernente l'operato del nelle manovre terapeutiche volte a vincere le resistenze delle placche per

l'inserimento di *stent coronarico*, e cioè di avere proseguito con il trattamento di angioplastica, da cui era derivata dapprima la dissezione per perforazione del vaso in trattamento e infine la massiva rottura a pieno canale della parete vascolare, a seguito dell'impiego di strumento (*rotoblator*) che operava su parete vascolare progressivamente indebolita dai trattamenti eseguiti.

A tale proposito il giudice distrettuale, alla stregua delle valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero, ha adeguatamente rappresentato con motivazione corretta sotto il profilo logico-giuridico né validamente contrastata nel motivo di ricorso, che il medico emodinamista, nel corso del trattamento, si era trovato di fronte a ostacoli e a bivi terapeutici che, mancando l'urgenza del trattamento, ben avrebbero potuto essere ponderati, affrontati e risolti previo ~~il~~ consulto di altri sanitari e, in ogni caso, con l'opzione chirurgica (peraltro sempre possibile nel nosocomio di eccellenza ove era stato trattato il paziente), come peraltro era avvenuto allorquando la situazione era ormai compromessa.

3. Anche il secondo motivo di ricorso di rilievo civilistico deve essere disatteso. Quanto alle statuizioni concernenti la liquidazione di somme provvisionali è principio assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa, non suscettibile di passare in giudicato e non necessariamente motivata (sez. III, 27.1.2015, D.G., Rv. 263486; sez. VI, 14.10.2014, P.C. e G. 261535).

3.1 In relazione poi alla esclusione della parte civile per essere stata formulata offerta reale integralmente soddisfattiva dei danni da questa subito va osservato che una tale valutazione presuppone che la liquidazione risulti integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione soddisfattiva resa dalla parte lesa. (La Corte ha precisato che la circostanza attenuante in oggetto ha natura soggettiva, perché la sua "ratio" fonda sulla rilevanza che l'avvenuto

Ball
/

risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale (sez.IV, 14.7.2011, Allegra, Rv.251508).

3.2 Ne consegue che anche ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. deve risultare agli atti del giudizio la prova di un risarcimento del danno integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto generico un motivo di ricorso che censurava la mancata applicazione dell'attenuante, invocata in ragione di un'offerta reale, della quale, non erano precisati il momento di presentazione e l'esatto contenuto).

3.3 Il motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso dal momento che da un lato il giudice di appello ha escluso che prima del giudizio sia intervenuto un risarcimento del danno integrale e soddisfacente, dovendosi altresì precisare, anche ai fini della esclusione della reclamata circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen., che l'offerta per approssimazione deve risultare congrua, tempestiva e deve evidenziare l'intento dell'imputato di soddisfare integralmente le pretese risarcitorie, ipotesi non rinvenibile nel caso ²¹ in specie a fronte di offerta reale che, valutata con i criteri di quantificazione del danno morale in ragione di vincolo di parentela, si attestava su valori ~~post~~ di poco superiori al minimo dell'arco di oscillazione, offerta peraltro accettata, per stessa ammissione della difesa dell'imputato, soltanto in conto del maggiore avere e quindi riconosciuta non integralmente dalla stessa persona offesa.

4. Sulla base di tali considerazioni deve essere rigettato anche il terzo motivo di ricorso, non risultando la prova, che doveva essere fornita sul piano civilistico dalla difesa dell'imputato, di avere proceduto all'integrale risarcimento del danno prima del giudizio a favore della parte civile.

5. In conclusione deve essere respinto il ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile
, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 Dicembre 2019



Il consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Emanuele Di Salvo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale